

OGGETTO: approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

PRESO ATTO CHE:

– l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

– a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

– a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

– ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

– secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", contenute nell'art. 1 dell'08.05.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n.173/2018 S.G.;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i. e



pari a € 15.569.660 Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerati:

- la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come risulta dalle attestazioni rese da ciascun dirigente di Settore, depositate agli atti dell'ufficio del personale (prot.nn. 31937/2019, 31475/2019, 91405/2018, 29572/2019, 97338/2018, 109132/2018, 112685/2018, 108667/2018);

- i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale ed in particolare da quanto disposto dagli artt. 557 e 557-*quater* della L. 296/2006;

Dato atto che nell'anno 2018:

- si sono verificate n.28 cessazioni di personale dipendente (*di cui n.12 cessazioni di personale appartenente alla polizia municipale*), oltre a n.13 cessazioni che si prevede interverranno nel 2019 (*di cui n. 1 cessazione di personale appartenente alla polizia municipale*) e n.13 nel 2020 (*di cui n. 0 cessazioni di personale appartenente alla polizia municipale*);

- si sono verificate n.9 assunzioni di personale dipendente (di cui n. 2 assunzioni di personale appartenente alla polizia municipale);

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Sulla scorta dell'indirizzo impartito dal Sig. Sindaco, il quale ha ravvisato la necessità per l'anno 2019 di destinare risorse alle assunzioni connesse sia alla stabilizzazione del personale precario, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, e di quanto previsto dall'art.20 del D.Lgs. n.75/2017, come risulta dai prospetti allegati sub "A" e sub "B";

Dato atto che:

- i margini assunzionali riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 2.051.000 (di cui € 456000 destinati al personale appartenente alla polizia municipale);



- la spesa netta del personale in servizio ex art.1, c.557 e seguenti L.n. 296/06 è pari a € 9.987.217,33 (rendiconto 2017);
- il limite della spesa del personale del triennio 2011/2013 ammonta a € 10.052.730,00;
- l'ammontare della spesa del personale netta per gli anni 2019, 2020 e 2021, calcolata secondo le indicazioni contenute nella delibera n.13/2015 della SS.AA. della Corte dei Conti è quella risultante dagli allegati sub "E", "F", "G";
- che, pertanto, non residuano ulteriori spazi assunzionali per l'anno 2019.

Il Responsabile del servizio del personale
(G. Tesone)





Il Dirigente AA.II.
(Flores)



Il Dirigente degli Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. in merito alla regolarità tecnica.




Il Dirigente
(Flores)



il Dirigente del Settore Finanze e Tributi esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. in merito alla regolarità contabile.

Il Dirigente
(D'Anterico)



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (poi soggetti al "pareggio di bilancio", ora **all'equilibrio di cui all'art.1, comma 821, della L. 145/2018**);

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ed in particolare:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario, come risulta dalla certificazione al Rendiconto dell'anno 2017, pubblicata sul sito dell'Ente in Amministrazione trasparente;
- è rispettato il parametro del rapporto tra dipendenti e popolazione fissato per il triennio 2017/2019 fissato dal D.M.I. del 10 Aprile 2017 e pari 1/116;
- l'ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art.27 del D.L. 66/2014;
- è rispettato il pareggio di bilancio nel 2017, così come risulta dalla D.C.C. del 12.06.2017, di approvazione del Rendiconto 2016;
- è stato rispettato nell'anno 2017 il tetto di spesa del personale fissato nella spesa media del triennio 2011/2013, calcolata ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 296/2006, come risulta dalla relazione al Rendiconto 2017 del Collegio dei Revisori dei conti, pubblicata sul sito Amministrazione trasparente e che appare rispettato in base ai dati del preconsuntivo anche per l'anno 2018;

- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2018 ed il Rendiconto 2017, ai sensi del D.L. 113/2016, convertito nella L. 160/2016;
- l'Ente è in regola con le quote obbligatorie di assunzione dei disabili ex L. 68/99, come risulta dalla certificazione inviata nel mese di gennaio 2019;
- l'Ente ha approvato il Piano Triennale delle azioni positive 2018/2020 con D.G.C. n.70/2018

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Considerato, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato sub "D" recante la dotazione organica dell'Ente distinta per aree e categorie;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 409 del 14.10.2009 e da ultimo con D.C.S. n. 31 del 26.03.2015;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale;

Udita la proposta del Sindaco e letta la Relazione istruttoria del Dirigente del Settore Affari Istituzionali;

Visti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49, I co., del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data ~~28-3-2019~~ ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;


Con voti UNANIMI, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come risulta dagli allegati sub "A" e sub "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato, dando atto che:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € **9.987.217,33 (ultimo rendiconto approvato 2017)** e che la spesa media del triennio 2011/2013 è pari a €**10.052.730,00**;

b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;



c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa, calcolata conformemente alla delibera n.13/2015 della SS.AA. della Corte dei Conti pari a € 9.986273,00 per l'anno 2019 e € 9384607 per l'anno 2020;

d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

➤ l'assunzione a tempo indeterminato di n.3 figure di Istruttore Direttivo Sociologo/pedagogista cat. D1 da effettuarsi nell'anno 2019 a seguito dei processi di stabilizzazione del personale precario ex art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, come dall'allegato sub "B", dando atto che nella programmazione del fabbisogno 2018-2020, approvata con D.G.C. n. 11/2018 le menzionate stabilizzazioni erano previste per il corrente anno a fronte di n.6 assunzioni di categoria D già effettuate nel 2018;

➤ l'assunzione a tempo indeterminato di n.8 figure di Esecutore cat. B1 da effettuarsi nell'anno 2020 di cui n. 4 a seguito dei processi di stabilizzazione del personale impiegato in attività di LL.SS.UU., come dall'allegato sub "B";

2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € **99.000 annue** (comprehensive di oneri e irap) per l'anno 2019 ed € **224.000** (comprehensive di oneri e irap) rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste vigenti e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica **di cui all'art.1, comma 821, della L. 145/2018**, (prima pareggio di bilancio), nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), pari a **9.987.217,33 (ultimo rendiconto approvato 2017)**;

3) di approvare l'allegato organigramma dotazionale sub "E", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti;

4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., una volta intervenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni:

a) al collegio dei Revisori dei Conti, al cui parere favorevole è subordinata l'efficacia dell'atto;

b) alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

IL SINDACO
Dott. Antonio Poziello

